

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 7 /2020

Oggetto: misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone all'art. 3 comma 2, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTA l'ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID – 19"

Visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19" e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità dell'emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;

Considerata la necessità di provvedere a fornire alle strutture ospedaliere e socio-sanitarie il maggior numero di DPI, dei quali è conclamata la carenza, per consentire l'esercizio in sicurezza delle attività di assistenza sanitaria per fronteggiare il COVID -19;

Ritenuto, al riguardo, di dover dettare disposizioni cogneti alle farmacie di comunità operanti nel territorio ligure;

RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

- 1. Alle farmacie di comunità operanti nel territorio della Regione Liguria di mettere a disposizione i DPI giacenti presso di esse a favore delle strutture ospedaliere e sociosanitarie;
- 2. Le scorte presenti presso le suddette farmacie debbono pertanto essere disponibili per gli ospedali e le strutture socio-sanitarie;
- 3. Per le finalità di cui sopra, le farmacie confezionano opportunamente i DPI, predispongono il DDT, il quale deve riportare l'esatto elenco quali quantitativo e il destinatario, ossia "IRCCS Ospedale Policlinico S.Martino";
- 4. La distribuzione intermedia , ossia i grossisti della DPC, provvede a raccogliere i DPI, a conservarli presso i propri depositi e a trasmettere email ad A.LI.Sa. (farmaceutica.alisa@regione.liguria.it), con l'elenco di tutti i prodotti;
- 5. A.Li.Sa. provvede al al coordinamento con la Protezione Civile per il ritiro dei DPI.

Manda

A Federfarma Liguria

Ad Alisa e alle altre Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione

Ai Sindaci dei Comuni liguri

Ai Prefetti per quanto di competenza

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, il 15 marzo 2020

GIÓVANNITOTI